

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 09/07/2024

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 02/04/2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per una somma di € 1.127,32. Chiede inoltre gli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

Si costituisce la società capogruppo in luogo dell'intermediario designato dalla ricorrente, in quanto la gestione dei ricorsi è stata demandata alla stessa per disposizioni organizzative interne al gruppo.

Parte resistente eccepisce che al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento è stata rimborsata alla ricorrente la somma di € 3.590,46, precisando che il diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-sexies tub incontra i limiti del divieto di arricchimento senza causa e dell'indebito oggettivo e, conseguentemente, deve essere esclusa la restituzione dei costi di cui il consumatore ha già interamente fruito (oneri erariali, spese di istruttoria, costi di intermediazione).

Richiama quindi la sentenza Unicredit Austria, con la quale la CGUE ha affermato il

principio per cui, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili solo i costi *recurring*.

Argomenta quindi che al momento dell'estinzione anticipata la prestazione dell'agente in attività finanziaria è interamente esaurita e, pertanto, rimane dovuta l'obbligazione di pagare la commissione di intermediazione e che anche la richiesta restitutiva relativa alle commissioni di pertinenza della banca va rigettata, in quanto il suo accoglimento comporterebbe un ingiustificato arricchimento della controparte.

Prosegue osservando che la giurisprudenza di merito si è già conformata alle indicazioni provenienti dalla sentenza Unicredit/Austria, superando l'opposto principio affermato dalla sentenza Lexitor.

Conclude nel merito delle commissioni applicate che le commissioni di intermediazione hanno carattere up front e non sono state incassate dalla banca ma dall'intermediario del credito, pertanto esse non sono oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, e le commissioni di istruttoria hanno anch'esse carattere up front, in quanto remunerano attività dell'intermediario prodromiche alla conclusione del contratto.

Chiede in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata, chiede di decurtare dall'importo individuato come da rimborsare quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, pari ad € 3.590,46.

Nelle repliche parte ricorrente contesta l'applicabilità al caso di specie della sentenza Unicredit-Austria ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio prende atto che le controdeduzioni sono state inviate dalla società capogruppo anziché dall'intermediario indicato come resistente, stante la legittima organizzazione interna e, considerato anche che parte ricorrente non formula alcuna eccezione sul punto, ritiene il contraddittorio correttamente instaurato.

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel dicembre 2022, in corrispondenza della rata 43 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 3.590,46 per interessi non maturati calcolati al TAN. Per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento è circostanza incontestata tra le parti.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla

base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: *"1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21, c.d. Unicredit/Austria), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto. Rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* delle "spese di istruttoria", contrattualmente definite come afferenti ad attività prodromiche alla concessione del finanziamento, e delle "commissioni di intermediazione", riconducibili anch'esse ad attività che precedono la conclusione del contratto.

Nel caso in esame, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 764,00, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, in quanto questa ha considerato rimborsabili tutti gli oneri in base al criterio *pro rata temporis*, calcolato come da tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	43	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	77	TAN	5,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	43,87%					
commissione di intermediazione				940,86 €	Up front	412,71 €		412,71 €
spese di istruttoria				800,00 €	Up front	350,92 €		350,92 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								763,63 €

Il Collegio precisa che la documentazione contrattuale indica come ammontare complessivo delle spese di istruttoria (€ 800,00 in tabella) la cifra di € 816,00, comprensiva dell'importo di € 16,00 dovuto a titolo di imposta di bollo, per costante orientamento dei Collegi non rimborsabili.

Considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 764,00 (settecentosessantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI